



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONVERGENTI ED
INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSA	2
1. OGGETTO E DURATA	3
2. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA.....	4
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	5
4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE	27
5. AVVALIMENTO.....	30
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	31
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	31
7.1 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE	32
7.2 COMUNICAZIONI	33
8. CAUZIONE PROVVISORIA	34
9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE	36
10. FORMAZIONE	39
11. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI	39
12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
ALLEGATI.....	42

PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta indetta dall'Agenzia Regionale Intercent-ER (di seguito in poi Agenzia) per la stipula di una Convenzione – quadro ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11, per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, di cui al Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il 08/11/2013.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all'Agenzia preferibilmente **via PEC** all'indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o **via fax** al n. 051 527.30.84 entro le ore **12.00 del giorno 02 Dicembre 2013**; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate periodicamente sul sito di Intercent-ER www.intercent.it.

Con l'Aggiudicatario della presente gara (di seguito anche solo Fornitore) verrà stipulata una Convenzione-quadro con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all' art. 19 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004 n. 11 per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, così come disciplinati nel Capitolato Tecnico.

Le Amministrazioni, previa registrazione sul Sito www.intercent.it, potranno utilizzare la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti attuativi), sottoscritti da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa della Amministrazione stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari a Euro 140.000.000,00 (centoquarantamiloni/00) IVA esclusa. Per importo massimo spendibile si intende la somma degli importi fatturati sulla base dei canoni e dei consumi nel corso della durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione (36 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione), eventualmente rinnovata per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l'importo massimo spendibile.

I singoli Ordinativi avranno la scadenza corrispondente al 48^a mese successivo alla stipula della Convenzione. I contratti attuativi delle singole Amministrazioni aderenti alla Convenzione avranno, quindi, la medesima scadenza.

Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi, nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.

Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti a mezzo posta elettronica certificata, lettera a/r, fax, via web ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.

La registrazione delle Amministrazioni non implica una verifica da parte dell'Agenzia dei poteri di acquisto di ciascun Punto Ordinate; l'Agenzia non risponde, quindi, di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti non autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

1. OGGETTO E DURATA

Oggetto dell'appalto è la stipula di una Convenzione per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare.

I servizi oggetto della Convenzione riguardano essenzialmente i seguenti servizi, come meglio dettagliati e descritti nel Capitolato tecnico:

- Servizi di telefonia fissa tradizionale e VOIP
 - Addebito al chiamato (Numero verde)
 - Addebito ripartito
- Servizi di Fax Server
- Servizi di trasmissione dati su rete fissa o equivalente
- Telefonia mobile e funzioni associate
 - Messaggistica SMS/MMS
 - Video-chiamata
 - Servizi Machine to Machine
 - Distinzione dei servizi fruiti a titolo personale (Dual Billing)
 - Servizi di Posta Elettronica "push e-mail"
 - Fornitura di SIM e noleggi di terminali radiomobili
 - Mobile Device Management
- Reti Private Virtuali convergenti tra rete fissa e rete mobile, e relativi profili di abilitazione
- Accesso ad Internet
- Accesso alla Intranet dell'Amministrazione
- ecc.

La Convenzione avrà durata di 36 mesi (3 anni), a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa, e potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, se alla scadenza non è esaurito l'importo massimo spendibile.

Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura.

Si precisa che durante il periodo di esecuzione dei singoli contratti, le Amministrazioni che hanno emesso un Ordinativo di Fornitura potranno emettere ulteriori Ordinativi collegati all'Ordinativo di Fornitura principale, aventi ad oggetto servizi analoghi al Progetto Esecutivo originale, purché complessivamente non modifichino gli importi economici del Progetto Esecutivo originale per più del 5%; nel caso di richieste che richiedano l'implementazione di tecnologie non previste nel Progetto Esecutivo originale, sarà necessario presentare una nuova richiesta di Progetto Esecutivo con le stesse modalità di quello originale.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Capitolato Tecnico e nella Convenzione medesima.

Con la stipula della Convenzione il Fornitore si assume l'obbligo di corrispondere a Lepida S.p.A. un canone per l'interconnessione e l'utilizzo della rete Lepida, pari a Euro 1.000.000,00 + IVA (unmilione/00) annui, per l'intera durata della Convenzione, (3 anni più l'eventuale anno di rinnovo) e comunque per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, in rate semestrali anticipate di Euro 500.000,00 + IVA (cinquecentomila/00), a partire dalla stipula della Convenzione, indipendentemente dal numero di PAL utilizzati, secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nella Convenzione.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, pari a Euro 140.000.000,00, (centoquarantamila/00) IVA esclusa, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo, fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

Fermo restando quanto sopra, l'Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

2. DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato

redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Resta inteso che qualora l'Amministrazione Contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2013, pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara**, al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna.

Ad avvenuta scadenza del sopradDETTO termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o ad integrazione della precedente.

Le offerte avranno una validità di 240 giorni dalla data di presentazione.

Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non saranno accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute a **pena di esclusione** in un plico non trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste come di seguito descritto.

Si precisa che, in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato. L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: **“Procedura aperta per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”**
- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa”);
- l'indirizzo del destinatario;

Tale plico deve contenere, buste distinte, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. la documentazione amministrativa (Busta A),
2. la documentazione tecnica (Busta B),
3. l'offerta economica (Busta C).

All'interno del plico dovranno essere inserite le buste sopra elencate, chiuse, sigillate e controfirmate. In particolare, la Busta C – Offerta Economica dovrà, **a pena di esclusione**, essere non trasparente (tale quindi da non rendere visibile il contenuto), chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Le Buste riporteranno su ognuna la dicitura di seguito indicata:

BUSTA A: riportante la dicitura “BUSTA A - **“Procedura aperta per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”**: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, presentata secondo il modello Allegato 1 “Schema dichiarazioni Busta A”, contenente la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati;
- 2) dichiarazione di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (oppure, per le ditte concorrenti non appartenente a Stati membri della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato), attestante, **pena l'esclusione**:

- 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m *quater*) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-*ter*) vanno rese **individualmente**, secondo il modulo allegato 2 allo "Schema dichiarazioni Busta A", dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta, nonché dai seguenti soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.

Per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione;

- 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- 3) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione dei servizi che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- 5) di essere iscritto nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1 Legge n. 249/1997, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 e di essere in

possesso dell'autorizzazione generale di cui al citato art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003, ovvero possesso di autorizzazioni e/o atti equivalenti, ai sensi della normativa vigente.

- 6) di essere in possesso di almeno un centro di assistenza tecnica in ciascun Comune capoluogo di provincia della Regione Emilia-Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara; Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini), ovvero, in difetto, impegnarsi a costituire detti centri entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

E' ammesso l'avvalimento dei requisiti, secondo quanto previsto dal Paragrafo "Avvalimento".

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese:

- il requisito di cui al punto 5) – deve essere posseduto da ciascuna delle imprese del RTI/Consorzio/Rete di imprese;
- il requisito di cui al punto 6) – deve essere posseduto cumulativamente dalle aziende del RTI/Consorzio/Rete di imprese;

C. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari:

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale (art. 37, comma 4, D.Lgs n.163/2006), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

D. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito:

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.

E. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti:

Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

F. In caso di Rete di imprese:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

G. In caso di Consorzio stabile:

Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

H. In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. La Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

All'interno della Busta A, oltre a quanto sopra richiesto, dovranno essere inseriti a **pena di esclusione**:

- 1) **impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m., qualora la ditta concorrente risulti aggiudicataria, come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;
- 2) **in caso di avvalimento**, la documentazione richiesta al paragrafo "Avvalimento" del presente Disciplinare;

Deve essere altresì inserita, all'interno della medesima "Busta A":

- **cauzione provvisoria**: copia del certificato di deposito, in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero documento originale, se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;

- **ricevuta** che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. **Il mancato versamento del contributo alla AVCP è causa di esclusione dalla gara.**

Il codice CIG attribuito alla presente procedura, ai fini del versamento, è: **5421949DD8**

Istruzioni per il pagamento:

Ai fini del versamento le ditte concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza del 21 dicembre 2011.

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell'AVCP, www.avcp.it, sezione "Contributi in sede di gara".

In presenza di documentazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta l'esclusione dalla gara.

L'Autorità di gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "*par condicio*" fra le ditte concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia, potrà invitare le ditte concorrenti, a mezzo opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. A tal fine la Agenzia assegna un termine perentorio, entro cui la ditta concorrente deve fare pervenire quanto richiesto, pena **l'esclusione dalla gara**.

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della impresa concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di **esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

BUSTA B: riportante la dicitura "BUSTA B - SCHEDE TECNICHE - "Procedura aperta per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" contenente:

- 1) Schede tecniche di tutti gli apparati offerti, di cui al Capitolato Tecnico, paragrafi 7.10.1 "Telefoni"; 7.10.2 "Tablet"; 7.10.3 "Modem per computer".

Per ciascun terminale offerto e per ciascun Tablet offerto, il Fornitore dovrà indicare i requisiti di compatibilità ambientale (valori SAR espressi in watt/Kg, consumi energetici in modalità no load, rif. caricabatterie, espressi in watt).

Si precisa che per tutti i telefoni ed i Tablet deve essere garantito il rispetto dei limiti di SAR localizzato (capo) di 2,0 W/kg, come da allegato II della Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.

2) Elenco degli accessori di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 7.10.5.

3) Descrizione degli eventuali Servizi Aggiuntivi, di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti la documentazione tecnica presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

In base a quanto disposto dall'art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La ditta concorrente inserisce all'interno della Busta B, in una **ulteriore busta denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI"**, la dichiarazione sulle parti della documentazione tecnica presentata coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti delle schede tecniche sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Si precisa che la Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, nei dieci giorni successivi all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto previsto dal medesimo articolo al comma 5-quater, nel rispetto dell'art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

BUSTA C: riportante la dicitura “BUSTA C - **“Procedura aperta per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili”**”: OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, formulata in lingua italiana mediante il modello Allegato 2 Schema Offerta Economica Busta “C” opportunamente bollato, deve contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente, nonché del domicilio legale e deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta “A” (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo “Partecipazioni di RTI, Consorzi e Reti di Imprese”).

L'offerta deve indicare:

- i prezzi unitari offerti per l'unità di misura indicata, in Euro IVA esclusa, relativi ai servizi richiesti;
- la “spesa totale dei servizi” data dalla sommatoria dei prezzi unitari (Pu) per i pesi (Q).

L'Offerta Economica dovrà essere prodotta in formato cartaceo e su supporto elettronico: tale supporto dovrà essere presentato all'interno della Busta C, unitamente alla copia cartacea. In particolare l'Allegato 2 Schema Offerta Economica potrà essere prodotto, preferibilmente, in formato Microsoft Excel .xls, .xlsx, OpenDocument.Spreadsheet .ods. Nel caso di discordanze tra quanto contenuto nel formato elettronico e quanto previsto nella copia cartacea sottoscritta dalla ditta concorrente, farà fede la copia cartacea.

Si precisa che:

- i **prezzi unitari** relativi a tariffe a consumo devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a quattro;
- i prezzi unitari relativi a canoni mensili devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due;
- il prezzo unitario e il valore complessivo dell'offerta devono essere indicati in cifre;
- per ogni voce di costo è indicato in tabella un valore di riferimento: il prezzo unitario offerto non dovrà superare il $\pm 20\%$ del valore di riferimento, cioè dovrà essere compreso

nell'intervallo tra (valore di riferimento - 20%) e (valore di riferimento + 20%), pena l'esclusione.

- Il Valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2) e non potrà superare il valore a base di gara pari a €74.490.808,00 IVA esclusa, pena l'esclusione dalla gara;

Si precisa che i pesi riportati nell'Allegato 2 Schema Offerta Economica Busta "C" sono basati su stime quantitative dell'utilizzo annuale dei servizi nell'ambito della durata degli Ordinativi di Fornitura, effettuate al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi da parte delle Amministrazioni. Tali valori sono utilizzati come meccanismo deterministico per il confronto delle offerte economiche, e non sono in alcun modo impegnativi circa l'effettiva diffusione dei servizi e i relativi consumi nell'ambito della Convenzione.

Si precisa inoltre che, per i servizi tariffati a tempo, sebbene le tariffe indicate nell'Allegato 2 Schema Offerta Economica Busta "C" facciano riferimento al minuto come unità di misura, in sede della loro applicazione le durate delle conversazioni o delle connessioni dati saranno conteggiate al secondo, applicando a ciascun secondo di durata effettiva una tariffa pari ad 1/60 (un sessantesimo) di quella indicata in tabella; non è inoltre previsto nessun costo alla connessione (scatto alla risposta).

L'offerta economica deve essere redatta compilando necessariamente in ogni loro parte la Tabella di cui all'Allegato 2 "Schema Offerta economica". Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, modifiche, compilazioni parziali, varianti o integrazioni alle Tabelle esposte.

All'interno della Busta C, la Ditta dovrà altresì inserire:

- il listino degli apparati di telefonia mobile, ed esattamente: Telefoni, Tablet e Modem per computer, di cui ai paragrafi 7.10.1, 7.10.2 e 7.10.3 del Capitolato Tecnico, le cui schede tecniche sono inserite in Busta B;
- il listino degli accessori, elencati in Busta B, di cui al paragrafo 7.10.5 del Capitolato Tecnico;
- quotazione degli eventuali servizi aggiuntivi di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, descritti in Busta B: specificare la gratuità della fruizione del servizio aggiuntivo da parte delle Amministrazioni Contraenti, o, viceversa, le condizioni economiche.

I listini degli apparati ed accessori, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi non sono rilevanti ai fini della aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D.lgs163/2006, la Ditta concorrente dovrà inoltre esplicitare i costi della sicurezza secondo l'Allegato 2 Schema offerta Economica (Busta C). In particolare in tale dichiarazione si dovrà indicare l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi.

MODALITA' DI COMPILAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica dovrà contenere tutte le tariffe relative ai servizi di cui all'allegato 2 "Schema di Offerta Economica", comprendenti canoni mensili (per linea o per utente), tariffe per il traffico uscente ed entrante (costi al minuto) e i costi una tantum per l'attivazione di singoli servizi.

Nei paragrafi che seguono si descrivono le voci di costo che contribuiscono a formare l'Offerta Economica, e i criteri di applicazione di tali voci per calcolare i costi dei diversi servizi.

A.1 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE, VOIP E TELEFONIA MOBILE

Per i servizi di telefonia fissa l'Offerta Economica dovrà comprendere i seguenti canoni:

- canone mensile **linea tradizionale**, comprensivo di local loop, installazione, attivazione e collaudo e di tutti i servizi eventualmente richiesti. Il canone sarà riferito al singolo canale telefonico (ad es. il canone di un accesso ISDN BRA sarà uguale al canone indicato moltiplicato per due, il canone di un accesso ISDN PRA a 30 canali sarà calcolato come "canone linea PRA" x 30 ecc.) e andrà specificato per:
 - linea RTG (canone per singola linea)
 - linea BRA (canone per singolo canale)
 - linea PRA (canone per singolo canale)

Tali canoni saranno applicati solamente per utenze connesse a centrali aperte all'ULL. Per le linee telefoniche tradizionali acquisite dal Fornitore in **modalità WLR**, per utenze connesse a centrali non aperte all'ULL, il Fornitore potrà applicare le stesse tariffe retail approvate da AGCOM per l'O.D., secondo la normativa vigente. Questi canoni non contribuiranno a determinare il valore economico.

- canone mensile **linea VoIP**, applicato a servizi VoIP erogati su PAL di Lepida o su linea dati del Fornitore. Il canone sarà riferito al singolo canale telefonico e si intende comprensivo di *voice gateway* ed eventuali accessori, accesso, banda e CdS dedicati, e

tutti i servizi di linea richiesti, oltre ad installazione, attivazione e collaudo. Il canone non comprende la fornitura di terminali utente.

Nel caso di servizio VoIP erogato attraverso un accesso PAL, sarà imputato all'Amministrazione il solo costo di tale canone mensile per ogni canale fonico richiesto.

In tutti gli altri casi, l'Amministrazione dovrà preventivamente dotarsi di un accesso "always-on" adeguato (con banda sufficiente e classe di servizio Real Time) attraverso i servizi di connettività IP offerti dal Fornitore. Se tale accesso sarà utilizzato esclusivamente per il VoIP, nessun altro canone sarà corrisposto per l'accesso dati. Nel caso di utilizzo condiviso (VoIP + dati) sarà applicato il normale listino di convenzione per la trasmissione dati, scontato in proporzione alla banda dedicata al VoIP.

Ad esempio, se l'Amministrazione richiede un accesso a 2 Mb/s, e vengono riservati 480 kb/s per il servizio VoIP, l'Amministrazione pagherà il canone relativo all'accesso a 2 Mb/s moltiplicato per un fattore $(2048-480)/2048$.

- canone mensile **servizio IP Centrex** (per utente). Il canone si intende per utente telefonico interno, comprensivo anche del canone per la linea dati, nel caso il servizio non sia veicolato tramite PAL di Lepida.

Anche in questo caso, qualora il servizio venga erogato tramite linea utilizzata anche per la trasmissione dati, l'Amministrazione corrisponderà per l'uso della linea dati un canone scontato in proporzione alla quota di banda riservata al servizio VoIP.

Non sono previsti costi per l'**attivazione** di nuove linee, né per la **presa in carico** di linee esistenti, né per operazioni di **trasloco** o **subentro**.

I servizi di manutenzione e assistenza su tutte le linee telefoniche e i servizi connessi saranno erogati di default con finestra di erogazione standard. Le Amministrazioni potranno richiedere, per alcune o tutte le linee ordinate, un servizio di manutenzione h24-7x7 (**finestra di erogazione estesa**), a fronte di una maggiorazione del 50% sul relativo canone previsto.

Per quanto riguarda il **traffico telefonico** uscente è previsto un piano tariffario integrato, che non fa differenza tra traffico generato da terminali fissi o mobili, con la sola distinzione tra chiamate on-net (tra utenze in Convenzione) e off-net (verso tutte le altre utenze). Per entrambe le tipologie il Concorrente dovrà indicare:

- il **costo del traffico al minuto** verso ognuna delle direttrici di destinazione previste, con i seguenti vincoli:

- il traffico originato e terminato da postazioni di utente servite dal Fornitore con il servizio di telefonia VoIP (incluso IP-Centrex) della Convenzione deve essere a costo zero;
- il traffico originato da utenze della Convenzione (fisse tradizionali, VoIP o radiomobili) verso altre utenze della Convenzione (fisse tradizionali, VoIP o radiomobili) deve essere caratterizzato dallo stesso prezzo al minuto (tariffa on-net), fatta eccezione per le sole chiamate tra due utenze VoIP in Convenzione, come da requisito precedente.
- Il costo del traffico al minuto dei servizi di **Addebito al Chiamato** e di **Addebito Ripartito**, per i quali non deve esserci differenza se il numero è attestato su linea tradizionale o su linea VoIP.

Le tariffe per le numerazioni speciali (in decade differente da 0 e 3) saranno quelle del listino del Fornitore e non potranno comunque mai superare la massima tariffa imposta dall'AGCom.

La tariffa per il traffico verso le numerazione in decade 5 (numerazioni VoIP nomadico), quando disponibili, dovrà essere uguale alla tariffa per il traffico interdistrettuale.

L'offerta economica comprenderà infine i seguenti costi una tantum:

- attivazione della soluzione **VoIP ad alta affidabilità**, comprensiva di installazione e noleggio del secondo gateway, configurazione del meccanismo di ridondanza, attivazione e collaudo. Non sono compresi i canoni mensili per l'eventuale secondo accesso richiesto, per il quale si applicano le stesse modalità di tariffazione del primo accesso. In particolare, se è richiesta una soluzione ad alta affidabilità in una sede con PAL (singolo o ridondato), l'Amministrazione pagherà l'una tantum per la soluzione ad alta affidabilità oltre ai canoni per le linee VoIP richieste (comprese quelle necessarie per il backup). Se la soluzione ad alta affidabilità è erogata su linee *always-on* del Fornitore, valgono gli stessi criteri già esposti per le linee VoIP semplici;
- singola operazione di **riconfigurazione** servizi di Addebito al chiamato o Addebito ripartito, quali ad esempio la configurazione del reinstradamento.

Per quanto riguarda la tariffazione del servizio **fax server**, non saranno previsti costi di attivazione né di installazione.

- la tariffazione del servizio di trasmissione fax si baserà su una modalità prepagata, con acquisto di pacchetti con tagli disponibili almeno da 100 pagine e da 1000 pagine; la tariffa comprende l'invio di fax verso qualunque destinazione (nazionale o internazionale);

- la tariffazione del servizio di ricezione fax si baserà sul pagamento di un canone mensile di ricezione (per ogni numero di fax configurato), comprensivo della ricezione di una quantità illimitata di pagine fax.

Per tutti gli ulteriori servizi di telefonia non compresi nella Convenzione, il Fornitore potrà applicare le stesse tariffe retail approvate da AGCOM per l'O.D., secondo la normativa vigente.

A. 2 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA O EQUIVALENTE

Il Fornitore dovrà fornire le seguenti quotazioni:

- per i servizi di tipo ADSL: canone mensile per il **servizio di trasmissione dati** in modalità base, per ogni profilo previsto, comprensivo dell'eventuale noleggio dell'apparato, gestione e manutenzione. I canoni per i servizi ADSL non comprendono il canone per la linea telefonica, che sarà tariffata a parte, sia che si tratti di linea esistente e utilizzata per la telefonia sia nel caso di linea attivata appositamente per il collegamento ADSL;
- per i servizi di tipo simmetrico: canone mensile per il **servizio di trasmissione dati** in modalità base, per ogni profilo di servizio di connettività IP, comprensivo della connettività, eventuale noleggio dell'apparato, gestione e manutenzione.

Il **costo di attivazione**, comprensivo di configurazione della linea ed eventuale consegna e attivazione del CPE, sarà calcolato come l'equivalente di una mensilità, considerando il canone mensile vigente alla data di attivazione della linea. Tale costo una tantum non verrà addebitato all'Amministrazione per i circuiti già attivi all'avvio della Convenzione, di cui il Fornitore dovrà garantire la semplice presa in carico.

La configurazione di banda **Real Time** su qualunque tipo di linea comporterà una maggiorazione del 10% sul relativo canone mensile, comprensivo del servizio di configurazione iniziale. Il canone sarà applicato in proporzione all'uso della banda Real Time sulla BMG complessiva, con questa formula:

$$\text{Canone mensile} = \text{Canone mensile base} * [1 + \text{Maggiorazione Real Time} * \text{Banda Real Time} / (\text{BMG})]$$

Ai canoni delle linee per le quali è richiesta una finestra di **erogazione estesa**, verrà applicata una maggiorazione del 20% rispetto al relativo canone mensile del servizio base (eventualmente comprensivo della banda Real Time).

Per quanto riguarda le linee dati su cui è richiesto il servizio in **elevata affidabilità**, verrà applicata una maggiorazione del 50% del relativo canone mensile (eventualmente comprensivo della

maggiorazione per banda Real Time ed erogazione estesa). Il canone è comprensivo di tutte le componenti necessarie a garantire i parametri di affidabilità richiesti.

Tutte le tariffe proposte si intendono di tipo flat per ogni profilo di accesso. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato per il **traffico dati**.

Il costo del **trasloco** di un accesso dati sarà uguale al costo di attivazione della nuova linea.

La **variazione di profilo di accesso** (downgrade o upgrade) comporterà comunque un costo di attivazione uguale a una mensilità corrispondente al nuovo profilo.

Nel caso di **servizi dati resi alle Amministrazioni Contraenti tramite l'interfaccia di interconnessione con Lepida** il costo di attivazione e il canone mensile saranno uguali al 50% dei corrispondenti costi su accesso proprio del Fornitore.

Ogni anno successivo al 2014 i canoni mensili verranno ridotti del 5%, con decorrenza dal 1 gennaio.

Per tutta la durata della Convenzione, nel caso che il Fornitore risultasse vincitore di una gara nazionale per servizi analoghi a servizi compresi in questa Convenzione, vale il seguente vincolo: ogni tariffa che in tale gara nazionale risulti analoga come funzione e migliorativa rispetto a quella praticata in questa Convenzione dovrà essere applicata contestualmente all'attivazione della convenzione nazionale, aggiornando il listino prezzi della presente Convenzione, anche se inferiori al prezzo di riferimento per più del 20%.

Il Fornitore dovrà inoltre quotare:

- una quota una tantum per ogni **riconfigurazione degli accessi dati**, come qualunque variazione delle Classi di Servizio o delle bande associate alle varie Classi di Servizio configurate su un accesso, o l'attivazione del servizio di NAT/PAT o la fornitura o il routing di indirizzi pubblici. Fanno eccezione la prima configurazione di ogni servizio (che si intende inclusa nel prezzo del servizio stesso), la variazione della banda complessiva dell'accesso (che comporta il pagamento del costo di attivazione corrispondente al nuovo profilo) e la configurazione dell'accesso Real Time necessario per erogare il VoIP (che è compreso nel canone del servizio VoIP).

Per tutti gli ulteriori servizi di trasmissione dati su rete fissa o equivalente non compresi nella Convenzione, il Fornitore potrà applicare le stesse tariffe retail approvate da AGCOM per l'O.D., secondo la normativa vigente, fermo restando che tali quotazioni non saranno utilizzate ai fini della valutazione economica dell'Offerta.

A. 3 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE

Il Fornitore deve garantire la tariffazione di tutti i servizi richiesti sia attraverso la formula contrattuale a fatturazione bimestrale posticipata, sia con formula ricaricabile.

Una stessa Amministrazione Contraente potrà ordinare una combinazione di abbonamenti e ricaricabili; in una stessa RPV potranno esserci SIM di entrambe le tipologie.

La ricarica della SIM ricaricabile dovrà essere possibile sia ad opera del singolo utente della SIM sia del Responsabile dell'Amministrazione Contraente.

Il credito avrà scadenza solo al termine dei contratti, indipendentemente dall'ultima ricarica effettuata; qualora esistano crediti residui alla scadenza del contratto essi saranno restituiti dal Fornitore all'Amministrazione Contraente o all'utente, a seconda della competenza, entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla scadenza contrattuale, salvo applicazione degli interessi di mora.

La SIM con credito zero potrà solo ricevere chiamate ed SMS/MMS ed effettuare chiamate d'emergenza e al Contact Center del Fornitore per la ricarica.

Non deve essere previsto **nessun costo per la ricarica**, coerentemente con il D.L. n°7 del 31.1.2007.

La tariffazione dei consumi avverrà sulla base dei secondi di traffico realmente effettuati, indipendentemente dalla scelta di indicare il minuto come unità di riferimento per alcuni piani tariffari.

Non deve essere previsto alcun costo di connessione (**scatto alla risposta**) per le chiamate vocali e per i collegamenti dati su rete mobile.

Per quanto riguarda i servizi specifici della telefonia su rete mobile il Concorrente dovrà indicare:

- il costo del traffico al minuto relativo a:
 - chiamate originate in Area 1 verso Area 1;
 - tutte le altre chiamate effettuate in roaming internazionale;
 - chiamate ricevute in Area 1;
 - chiamate ricevute in Area 2;
 - videochiamata verso utenze mobili in Convenzione;
 - videochiamata verso altre utenze mobili nazionali;
 - videochiamata verso Area 1;

- videochiamata verso Area 2;
- videochiamata originata in Area 1 verso Area 1;
- tutte le altre videochiamate effettuate in roaming internazionale;
- videochiamata ricevuta in Area 1;
- tutte le altre videochiamate ricevute in roaming internazionale.
- costo unitario relativo a:
 - SMS on-net (verso altre utenze mobili della Convenzione);
 - SMS off-net (verso tutte le altre utenze mobili nazionali e internazionali);
 - SMS internazionale (da Area 1);
 - SMS internazionale (da Area 2);
 - MMS on-net (verso altre utenze mobili della Convenzione);
 - MMS off-net (verso tutte le altre utenze mobili nazionali e internazionali);
 - MMS internazionale (da Area 1);
 - MMS internazionale (da Area 2).

Il servizio di **audio-conferenza** sarà tariffato come somma delle singole chiamate (ad esempio, in una conferenza a tre, il chiamante paga le due telefonate a suo carico secondo il piano tariffario di ciascuna chiamata).

Le chiamate alla segreteria telefonica effettuate in roaming internazionale, saranno tariffate allo stesso prezzo delle chiamate vocali.

Il servizio di **notifica** sarà tariffato al costo unitario forfetariamente equiparato ad un accesso di 30" (trenta secondi) alla segreteria telefonica da terminale.

La notifica di ricezione degli SMS sarà tariffata al 30% del costo di invio di un singolo SMS OFF-NET.

Nel caso che durante la validità della Convenzione la normativa UE riduca o azzeri le tariffe di roaming internazionale, le corrispondenti tariffe previste in Convenzione saranno adeguate di conseguenza.

A.3.1 Modalità di tariffazione

La tariffazione dei servizi dati avrà luogo esclusivamente nelle forme previste dal Capitolato tecnico sia per le formule “flat” sia per quelle a consumo.

Le tariffe di seguito definite si applicheranno a tutto il traffico dati generato dall'utente, indipendentemente quindi sia dal tipo di terminale utilizzato sia dal fatto che il terminale sia acquisito o meno in convenzione, sia dagli APN utilizzati. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare il Fornitore non dovrà rendere accessibili alle utenze in convenzione APN per i quali preveda tariffazioni diverse. Qualunque sia l'APN su cui l'utente generi traffico, la tariffazione avverrà alle tariffe della Convenzione.

I periodi di applicazione di tutte le tariffe che prevedono canoni mensili partiranno dal primo giorno di ogni mese, indipendentemente dal giorno in cui è stata richiesta l'attivazione di un determinato profilo o tariffa.

A.3.1.1 Traffico dati nazionale

Per il traffico dati nazionale, il Concorrente dovrà indicare le seguenti tariffe.

- **Tre tariffe “a plafond”**, ciascuna corrispondente ad un canone mensile addebitato per ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata:
 - plafond da 2 GByte/mese/utenza;
 - plafond da 10 GByte/mese/utenza;
 - plafond da 20 GByte/mese/utenza;
- **Tariffa a consumo**, espresso per kbyte scambiato (si intende 1 MB = 1024 kB e 1 GB = 1024 MB). Tale tariffa sarà applicata esclusivamente al superamento dei plafond di cui sopra.

Per ciascuna utenza associata ad una tariffa a plafond, non è previsto alcun addebito per il consumo dei dati fino alla quantità massima dello specifico plafond; al superamento della quantità massima (nel caso in cui tale superamento sia consentito in base alle disposizioni, di cui nel seguito, dell'Amministrazione) al traffico eccedente il plafond sarà applicata la tariffa a consumo, fino alla fine del mese di vigenza della tariffa;

L'Amministrazione sceglierà quale delle tre tariffe a plafond associare a ciascuna utenza abilitata alla trasmissione dati, e deciderà se, all'esaurimento dei dati del plafond, il traffico dati debba essere bloccato fino al termine del mese corrente di vigenza della tariffa, oppure sia consentito all'utente continuare ad utilizzare la trasmissione dati con tariffa a consumo.

Nel caso di terminali LTE, il plafond applicato deve essere obbligatoriamente quello a 20 GByte/mese.

Trascorso il primo mese di validità della tariffa a plafond scelta, l'Amministrazione potrà in ogni momento cambiare la tariffa associata all'utenza oppure disabilitare l'utenza alla trasmissione dati e, pertanto, non sostenere alcun canone relativo. Fanno eccezione le utenze associate a terminali radiomobili di tipologia telefono di categoria "top" o di tipologia "tablet", che saranno sempre abilitate alla trasmissione dati ed associate, a scelta dell'Amministrazione, ad una delle tariffe a plafond.

Per ciascuna utenza associata ad una tariffa a plafond, il Fornitore dovrà notificare all'utente almeno:

- il raggiungimento di una percentuale, a scelta del Fornitore, compresa tra il 70 e l'80% del plafond, ed il relativo traffico residuo prima del blocco o del passaggio alla tariffa a consumo;
- l'esaurimento del plafond, e il conseguente blocco o passaggio alla tariffa a consumo.

E' facoltà del Fornitore prevedere notifiche all'utente per ulteriori soglie di traffico.

Il Fornitore potrà utilizzare diverse modalità per l'invio di tali notifiche (es. SMS, e-mail, app specifiche) purché per i modelli di terminale proposti sia disponibile almeno una modalità.

Inoltre, almeno la notifica dell'esaurimento del plafond dovrà essere inviata, via e-mail, anche al Responsabile dell'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui tale notifica sia relativa ad un'utenza per la quale è previsto il blocco del traffico con l'esaurimento del plafond, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente potrà richiedere la riabilitazione dei dati (con conseguente tariffazione a consumo) contattando il servizio di Customer Care. La riattivazione dei dati dovrà avvenire, in questo caso, **entro 8 (otto) ore dalla richiesta**.

A.3.1.2 Traffico dati nazionale personale

La distinzione del traffico dati fruito dal collaboratore a titolo personale verrà fatta a forfait: qualunque sia il plafond dati associato all'utenza, l'Amministrazione potrà determinare la percentuale del plafond di dati mensile ritenuto ad uso aziendale (x%) e, di conseguenza, la rimanente quota (100-x)% sarà considerata ad uso personale. Nella modulistica relativa al Dual Billing il collaboratore prenderà atto ed accetterà che il (100-x)% del canone mensile relativo alla tariffa associata alla sua utenza gli sia direttamente addebitato, rimanendo a carico dell'Amministrazione la quota x% del canone. La ripartizione del canone tra Amministrazione e collaboratore potrà variare nell'arco di validità dei contratti attuativi, anche in ragione di mutate o

temporanee esigenze di servizio dei collaboratori. A tal fine, il fornitore dovrà prevedere per la suddetta quota x% a carico dell'Amministrazione, almeno i seguenti valori: 100%, 75%, 50%, 25% e 0%.

Per le utenze che prevedono distinzione del traffico dati personale, al superamento del plafond il traffico dati sarà automaticamente bloccato fino al termine del mese corrente.

A.3.1.3 Traffico dati in roaming internazionale

Per il traffico dati in roaming internazionale, il Concorrente dovrà indicare le seguenti tariffe.

- **Due tariffe a consumo**, in base alla zona in cui il traffico è sviluppato, con tariffazione a KB scambiato (per la definizione delle Aree si veda il paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico):
 - Traffico a consumo in Area 1;
 - Traffico a consumo in Area 2.
- **Una tariffa “a plafond”**, corrispondente ad un canone mensile addebitato per ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata: plafond da 500 MB/mese/utenza per il traffico generato in tutto il mondo (vale a dire in tutti i paesi in cui il concorrente ha accordi di roaming per il servizio dati).

L'Amministrazione potrà in ogni momento richiedere l'attivazione, su una o più utenze, della tariffa a plafond. La richiesta verrà fatta dal Responsabile dell'Amministrazione Contraente al Customer Care, e l'attivazione della tariffa a plafond avverrà a partire dal primo giorno del mese successivo, indipendentemente da quando è stata effettuata la richiesta. Lo stesso Responsabile indicherà se, all'esaurimento dei dati del plafond, il traffico dati in roaming debba essere bloccato, oppure sia consentito all'utente continuare ad utilizzare la trasmissione dati con tariffa a consumo.

In assenza di esplicita richiesta di attivazione (in qualunque momento nel corso di validità dei Contratti di Fornitura) della tariffa a plafond, sulle utenze abilitate al roaming dati sarà applicata la tariffa a consumo. Per ciascuna di tali utenze l'Amministrazione indicherà se, al raggiungimento della soglia massima di spesa di cui oltre, il traffico dati in roaming debba essere bloccato, oppure sia consentito all'utente continuare con la trasmissione dati, applicando le tariffe a consumo di cui sopra.

Il Concorrente dovrà mettere a disposizione uno o più limiti massimi di spesa per utenza, per determinati periodi d'uso. Uno di tali limiti (“soglia standard”) deve corrispondere ad una spesa per traffico dati in roaming di 50 euro/mese.

Per ciascuna utenza associata alla tariffazione a consumo, il Fornitore dovrà notificare all'utente il raggiungimento dell'80% della soglia (standard o alternativa, se offerta e se scelta

dall'Amministrazione) e il raggiungimento del 100% della soglia, ed il conseguente blocco della trasmissione dati in roaming, se tale opzione è stata scelta dall'Amministrazione.

La notifica del raggiungimento del 100% della soglia dovrà essere inviata, via e-mail, anche al Responsabile dell'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui tale notifica sia relativa ad un'utenza per la quale è previsto il blocco del traffico con il raggiungimento della soglia, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente potrà richiedere la riabilitazione dei dati (con conseguente prosecuzione con la tariffazione a consumo) contattando il servizio di Customer Care. La riattivazione dei dati dovrà avvenire, in questo caso, entro 8 ore dalla richiesta.

La disattivazione della tariffa a plafond sarà richiesta dallo stesso Responsabile dell'Amministrazione Contraente al Customer Care, e dovrà avere effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta, momento in cui l'utenza passerà alla tariffazione a consumo.

Così come previsto per le tariffe a plafond per traffico dati nazionale, per ciascuna utenza associata ad una tariffa a plafond in roaming internazionale, il Fornitore dovrà notificare all'utente il raggiungimento di una percentuale, a scelta del Fornitore, compresa tra il 70 e l'80% del plafond e l'esaurimento del plafond. Il Fornitore potrà utilizzare diverse modalità per l'invio di tali notifiche (es. SMS, e-mail, app specifiche) purché per i modelli di terminale proposti sia disponibile almeno una modalità.

Inoltre, almeno la notifica dell'esaurimento del plafond dovrà essere inviata, via e-mail, anche al Responsabile dell'Amministrazione Contraente. Nel caso in cui tale notifica sia relativa ad un'utenza per la quale è previsto il blocco del traffico con l'esaurimento del plafond, il Responsabile dell'Amministrazione Contraente potrà richiedere la riabilitazione dei dati (con conseguente tariffazione a consumo) contattando il servizio di Customer Care. La riattivazione dei dati dovrà avvenire, in questo caso, entro 8 ore dalla richiesta.

B.1 Altri servizi su rete mobile

B.1.1 Servizi di accesso alla LAN/Intranet dell'Amministrazione

Il Concorrente dovrà indicare:

- canone mensile per il **servizio di accesso alla LAN/Intranet** dell'Amministrazione mediante connessione dedicata a 2 Mbit/s, comprensivo del noleggio del CPE;
- canone mensile per servizio di accesso tramite Internet con **configurazione di APN dedicato**.

B.1.2 Servizi di messaggistica SMS massiva

Il servizio di messaggistica SMS massiva è tariffato a pacchetti di SMS. Il Concorrente dovrà indicare le seguenti tariffe:

- configurazione iniziale del servizio di messaggistica SMS
- pacchetto da 5.000 messaggi verso utenze ON-NET (in Convenzione);
- pacchetto da 30.000 messaggi verso utenze in Convenzione e non;
- pacchetto da 100.000 messaggi verso utenze in Convenzione e non.

Il Fornitore dovrà comunicare al Responsabile dell'Amministrazione Contraente presso l'Amministrazione il raggiungimento del 70% della entità del pacchetto acquistato. In mancanza di tale comunicazione, e per 10 (dieci) giorni solari dopo l'adempimento della stessa, il Fornitore dovrà continuare a garantire l'erogazione del servizio, anche dopo l'esaurimento del pacchetto, alle tariffe previste per i singoli SMS, in Convenzione e non, con una riduzione del 10%.

In caso di superamento del numero di messaggi previsti nel pacchetto richiesto, e qualora l'Amministrazione non volesse procedere all'acquisto di un nuovo pacchetto, scelto secondo le proprie esigenze, i singoli SMS in eccedenza saranno tariffati secondo quanto previsto per singoli SMS.

B.1.3 Push e-mail

Per il servizio di push e-mail il Concorrente dovrà indicare le seguenti tariffe:

- Canone per il servizio di push e-mail con installazione di software specifico su server dell'Amministrazione (**canone mensile per utenza**).

Tale canone è da intendersi comprensivo del prezzo delle licenze software, nonché di ogni attività prevista nel presente capitolato relativamente al servizio (installazione, configurazione, attivazione, supporto e gestione ecc.).

Il canone non include il traffico dati sviluppato, che viene tariffato con le tariffe previste per il traffico dati.

B.1.4 Tariffazione di SIM e terminali

Per quanto riguarda la fornitura delle SIM, nulla è dovuto al Fornitore. Fa eccezione il caso in cui, per la stessa utenza, sia richiesta, a seguito della prima fornitura, il cambio di SIM per mutate esigenze relative all'apparato su cui utilizzare la SIM stessa (ad esempio, passaggio da SIM standard a USIM o a micro/nano SIM). In tal caso, è previsto un corrispettivo per il **cambio SIM** di

2,00 (due/00) euro. E' in ogni caso gratuita la sostituzione nei casi previsti nel paragrafo 11.3.3 del Capitolato Tecnico.

Il Concorrente dovrà indicare:

- un canone mensile per il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili in corrispondenza di ciascuna tipologia e categoria di terminale;

B.1.5 Copertura temporanea di rete mobile

Il Concorrente dovrà indicare:

- il costo unitario per l'attivazione di una copertura temporanea del servizio di rete mobile come da paragrafo 7.12.1 del Capitolato Tecnico.

La realizzazione di particolari coperture permanenti ad hoc sarà oggetto di negoziazione con la singola Amministrazione Contraente che le richiedono; la loro quotazione non è richiesta per formulare l'Offerta Economica e non sarà oggetto di valutazione.

B.1.6 Servizi di Mobile Device Management

Il Concorrente dovrà indicare:

- il costo unitario per l'attivazione del **servizio di Mobile Device Management** (costo una tantum per terminale oggetto del servizio);
- il canone mensile per terminale.

B.1.7 Tariffazione di servizi avanzati

La tariffazione di eventuali altri servizi opzionali a discrezione del Concorrente potrà essere inclusa nell'Offerta Economica ma non concorrerà alla valutazione dell'Offerta.

4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di

una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, **pena l'esclusione dalla gara** dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera *m*quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., **saranno escluse dalla gara** le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c), e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Le ditte concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- 1 Il plico contenente le Buste A, B e C dovrà riportare all'esterno l'intestazione:
 - di tutte le Imprese raggruppande/consorziande/retiste, in caso di R.T.I./ consorzio ordinario/rete non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta,
 - dell'Impresa mandataria o dell'impresa che riveste la funzione di organo comune, in caso di R.T.I./Rete di Impresa formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - del Consorzio ordinario se formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - del Consorzio stabile.
- 2 Con riferimento al contenuto della Busta A:
 - la dichiarazione di cui al precedente Paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte" Busta A, lettera A) dovrà essere sottoscritta:
 - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
 - dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, D.L. n. 5/2009;
 - dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
 - dal Legale Rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo "Modalità di presentazione delle offerte", Busta A, lettera B) numeri 1, 2, 4 e 5 dovranno essere presentate da tutte le Imprese del R.T.I. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e la Rete di Imprese. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica;
 - con riferimento al contenuto del requisito richiesto alla busta A, lettera B) al punto 6, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle aziende del RTI/Consorzio/Rete di imprese

Con riferimento al contenuto della Busta C:

- l'offerta economica, dovrà essere firmata:
 - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile;
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, D.L. n. 5/2009, dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., è ammesso l'istituto dell'avvalimento secondo le modalità ivi previste.

A tal fine la ditta concorrente deve presentare, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione della ditta concorrente attestante l'avvalimento del requisito, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'impresa ausiliaria, secondo l'Allegato 4 "Schema avvalimento";
- b) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante:
 - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m *quater*) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Per le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-*ter*) si rimanda a quanto specificato al paragrafo 3 "Modalità di presentazione dell'offerta" – Busta A;
 - di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m;
 - di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;

- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l'Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, a mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.;
- e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.

A **pena di esclusione** non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata.

6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, e cioè a favore del prezzo più basso.

Non verranno accettate offerte che superino il valore complessivo di gara, **pari a Euro 74.490.808,00 (IVA esclusa)**;

Per ogni voce di costo è indicato nell'Allegato 2 "Schema Offerta Economica" un valore di riferimento: il prezzo offerto dal Concorrente dovrà essere, per ogni voce, compreso nell'intervallo uguale a tale valore di riferimento con una variazione $\pm 20\%$, pena esclusione.

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In data **20 Dicembre 2013 alle ore 10.30** presso la sede dell'Agenzia, l'Autorità di gara dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla verifica del contenuto degli stessi.

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Nella medesima seduta, l'Autorità di gara procederà:

- all'apertura ed alla verifica del contenuto della Busta A;
- all'apertura della Busta B. Il contenuto di tale busta non sarà oggetto di valutazione;
- all'apertura delle Buste C, contenenti le offerte economiche, e alla formulazione della graduatoria finale, sulla base del prezzo più basso, in ordine decrescente;
- ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 163/06. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo sotto riportato.

Risulterà aggiudicataria la ditta concorrente che avrà formulato il prezzo complessivo più basso.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di una ditta concorrente, il plico e le Buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Agenzia nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

Si precisa che l'Agenzia si riserva il diritto: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto l'incaricato delle imprese concorrenti che parteciperà a tale seduta dovrà essere munito del potere di rappresentare la impresa e modificare l'offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

7.1 SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 86 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 86, comma 3, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed in accordo con quanto previsto dall'art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.

All'esito del procedimento di verifica, l'Autorità di gara, in data da comunicarsi tramite posta certificata o fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, dichiarerà in seduta pubblica la esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà alla aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, secondo il disposto dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

7.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'Agenzia provvederà a comunicare d'ufficio:

- a) l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai concorrenti esclusi;
- b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
- b-ter) la data di avvenuta stipulazione della Convenzione con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate, in via principale, mediante posta elettronica certificata, se indicata in Busta A, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione, al domicilio eletto, ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dalla ditta concorrente. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica

indicati in Busta A.

È onere della ditta concorrente comunicare tempestivamente ogni modifica dei recapiti suindicati.

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito della Agenzia, www.intercent.it.

8. CAUZIONE PROVVISORIA

L'impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m., una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo di gara **pari a €1.489.816,00**.

La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Essa dovrà essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell'Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara;

ovvero

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:
 - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.,
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante.

La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

In caso di prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all'interno dello stesso documento.

La copia semplice del certificato di deposito in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. n.209/2005.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e tecnico-organizzativi richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che:

- l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 e s.m. In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti

parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;

- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Agenzia la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D. Lgs. 159/2011:
 - dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo massimo spendibile, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. Tale importo è ridotto del 50% per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 e s.m.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - sottoscrizione autenticata da notaio;
 - essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
 - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante;

- c) adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nello Schema di Convenzione allegato al presente Disciplinare;
- d) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
- e) per la comprova del possesso, del requisito di cui alla Busta A, lettera B), punto 5, copia conforme all’originale, anche nella forma dell’autocertificazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000 di dette autorizzazioni/licenze;

In caso di R.T.I. , Consorzi, Reti o gruppi:

- la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ed anche, in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dall’impresa che riveste la funzione di organo comune;

- la documentazione di cui ai precedenti punti b) e c) dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o dal Consorzio o dall'organo comune della Rete di imprese;
- la documentazione di cui al precedente punto e) dovrà essere presentata da ciascuna impresa del R.T.I./Rete/Consorzio.
- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate o in rete non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il R.T.I./Rete o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale.

Entro la data di stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà altresì consegnare all'Agenzia:

- il manuale di istruzione sull'uso del servizio di fax server, di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
- il manuale di istruzione del servizio di push e-mail di cui al paragrafo 7.8 del Capitolato Tecnico;
- il Piano della Copertura di cui al paragrafo 7.12 del Capitolato Tecnico;
- il manuale di istruzioni sull'uso del servizio di mobile device management di cui al paragrafo 7.11 del Capitolato Tecnico;
- i numeri verdi (telefono e fax) e l'indirizzo PEC dei contact center, di cui al paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico;
- il piano della qualità, di cui al paragrafo 14.3 del Capitolato Tecnico;
- il nominativo del referente del Fornitore per le Amministrazioni, di cui al paragrafo 11.5 del Capitolato Tecnico;
- le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di prova – “Test Bed”, di cui al paragrafo 14.1 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà inoltre, dichiarare, prima della stipula della Convenzione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., quali siano gli eventuali casi contemplati dall'accordo quadro in materia di Mobile Number Portability,

vigente tra gli operatori mobili e da questi inviato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che richiedano tempi per l'espletamento della procedura di portabilità superiori a quelli previsti nella sezione relativa agli SLA del Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, L. 221/2012, l'Aggiudicatario, preferibilmente entro la data fissata per la sottoscrizione della Convenzione, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani. Le spese, il cui importo è pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito www.intercent.it, saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Agenzia comunicare all'Aggiudicatario l'importo definitivo che dovrà essere versato nei termini suindicati e le modalità di versamento.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato di 20 (venti) giorni solari, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, è condizione essenziale per la stipulazione della Convenzione.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

10. FORMAZIONE

Entro il medesimo termine di cui sopra, due o più incaricati della ditta aggiudicataria, sono obbligati a partecipare ad una sessione di formazione della durata di minimo due ore, presso la sede dell'Agenzia, volta a fornire gli elementi necessari per l'utilizzo del Sistema. In particolare verranno illustrate le modalità di funzionamento per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura, per l'approvazione/rifiuto degli stessi, per la compilazione della reportistica, ecc.

11. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nelle modalità previste dall'articolo "Subappalto" dell'Allegato 5 "Schema di Convenzione".

Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- il Fornitore deve depositare presso l'Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Amministrazione Contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere alla Agenzia la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc., e dei requisiti tecnico organizzativi necessari per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto).

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,

al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-er Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, cap. 40127. È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del Servizio Strategie d'acquisto.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna (Italia), Tel. 051 527.3081 – 527.3082, Fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Schema dichiarazioni Busta A;
- Allegato 2 – Schema Offerta Economica Busta C;
- Allegato 3 – Capitolato Tecnico;
- Allegato 3 bis – Allegato A al Capitolato Tecnico
- Allegato 4 – Schema Avvalimento
- Allegato 5 – Schema di Convenzione